

Repertorio n. 71766

Raccolta n.28173

ATTO COSTITUTIVO

REG.TO A VELLETRI

IL 3 dicembre 2008

della Associazione "LAZIO CHIRURGIA PROGETTO SOLIDALE"

AL N. 4945

REPUBBLICA ITALIANA

SERIE AT MOD.

VOL.

L'anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di novembre

in Roma, Via Montello n. 20

(lì 14/11/2008)

Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto

presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e

Civitavecchia, alla residenza di Velletri

sono presenti i signori

- Pasquini Giorgio nato a Roma il 24 aprile 1949 domiciliato

in Roma, via domodossola n. 26, cod.fisc.PSQ GRG 49D24 H501Z

- Valle Mario nato a Roma il 26 ottobre 1954 domiciliato in

Roma, via Taranto n. 95 cod.fisc.VLL MRA 54R26 H501D;

- Mancini Stefano nato a Roma il 21 marzo 1958 domiciliato in

Roma, viale dei Primati Sportivi n. 86, cod.fisc.MNC SFN

58C21 H501Y;

- Coletti Massimo nato a Roma il 15 ottobre 1953 domiciliato

in Roma, via Innocenzo X n. 29, cod.fisc. CLT MSM 53R15 H501U

- Apice Nicola nato a Pastena il 25 gennaio 1958 domiciliato

in Alatri, Colle San Pietro n. 24, cod.fisc.PCA NCL 58A25

G362S;

- Pietrantuono Carlo nato a Campodipietra il 15 febbraio 1951

domiciliato in Ferrazzano, Poggio Verde n. 24, cod.fisc.PTR

CRL 51B15 B528K;

- Di Bartolomeo Walter nato a Campobasso il 22 settembre 1969

domiciliato in Campobasso, Salita Santa Maria Maggiore n. 43,

cod.fisc.DBR WTR 69P22 B519J;

- Tosti Teodora nata a Roma il 18 aprile 1948 domiciliata in

Roma, via domodossola n. 26, cod.fisc.TST TDR 48D58 H501B

- Delcuratolo Concetta Immacolata nata a Roma il 12 luglio

1946 domiciliata in Roma, via Cornelio Labeone n. 69,

cod.fisc.DLC CCT 46L52 H501U.

- Angelici Alberto Maria nato a Roma il 22 maggio 1948

domiciliato in Roma, via Ufente n. 12, cod.fisc.NGL LRT 48E22

H501R;

- Tesei Enzo nato a Perugia il 20 maggio 1950 domiciliato in

Roma, via Francesco Ferraironi n. 25, cod.fisc.TSE NZE 50E20

G478R;

- Serafini Dalila nata a Roma il 10 novembre 1954 domiciliata

in Roma, via Taranto n. 95, cod.fisc.SRF DLL 54S50 H501L.

Comparenti, ben cogniti tra loro come asseriscono, della cui

identità personale sono io Notaio certo, i quali

PREMESSO


- che l'associazione culturale denominata "Lazio Chirurgia

2002" composta da chirurghi della regione Lazio, ha

abbracciato dall'anno 2003 un progetto gestito dall'HEWO in

Etiopia e precisamente a QUIHA' nel Tigrai.

L'attività dei componenti di Lazio Chirurgia si è quindi



arricchita in questi anni di una nuova esperienza solidale

estrinsecatasi sia con la costruzione di una nuova sala

operatoria presso l'ospedale HEWO di QUIHA'

sia effettuando missioni chirurgiche in loco formate da due

chirurghi, uno/a anestesista e uno/a strumentista;

che le missioni fin ora effettuate sono state completamente a

carico dei volontari ed i fondi raccolti con manifestazioni

sociali o derivanti da donazioni sono stati devoluti all'HEWO

per le necessità dell'ospedale a QUIHA';

che l'esperienza maturata in questi anni di lavoro dai

costituenti nell'Associazione "Lazio Chirurgia 2002" li

spinge oggi alla costituzione di una nuova associazione

"Lazio Chirurgia Progetto Solidale" con lo scopo di

realizzare un progetto solidale teso:

1. All'assistenza sanitaria alle persone in condizioni di

disagio sia sul territorio nazionale che nei paesi in via di

sviluppo;

2. All'istruzione e alla formazione sanitaria nei paesi in

via di sviluppo;

3. All'educazione sanitaria alle popolazioni dei paesi in via

di sviluppo.

TUTTO CIO' PREMESSO

e formante parte integrante e sostanziale del presente atto i

comparenti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

E' costituita tra essi comparenti un'Associazione denominata
"LAZIO CHIRURGIA PROGETTO SOLIDALE".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Domodossola n. 26.

Art.3

Lo scopo, la disciplina ed il funzionamento dell'Associazione
sono indicati nello Statuto che composto di n. 21 (ventuno)
articoli al presente atto si allega sotto la lettera "A"
(All.A), firmato a norma di legge.

Art. 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5

Il primo anno sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Art.6

A comporre il primo Consiglio Direttivo, composto
attualmente di dodici membri vengono eletti i signori
Pasquini Giorgio, Valle Mario, Mancini Stefano, Coletti
Massimo, Apice Nicola, Pietrantuono Carlo, Di Bartolomeo
Walter, Tosti Teodora, Delcuratolo Concetta Immacolata,
Angelici Alberto Maria, Tesei Enzo e Serafini Dalila, tutti
come sopra generalizzati.

Potranno entrare a far parte del primo Consiglio Direttivo su
delibera della prima assemblea degli associati anche i primi
tre nuovi associati che faranno richiesta di aderire
all'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla data del

A.L. "A"
Rep. n. 71766
Racc n. 28173

STATUTO della ASSOCIAZIONE
"LAZIO CHIRURGIA PROGETTO SOLIDALE"

Articolo 1

Denominazione e natura

1. Ai sensi della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, della Legge Regionale n. 29 del 28 giugno 1993 e dell'art. 36 ss del codice civile è costituita un'associazione di volontariato "Lazio Chirurgia Progetto Solidale".
2. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2


Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in via Domodossola, n 26, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque nel territorio dello Stato. L'indirizzo della sede potrà essere variato anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Finalità ed attività

1. L'associazione di volontariato non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L'ente opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo a favore della popolazione nelle zone disagiate del mondo nell'ambito dell'assistenza sanitaria.
2. In particolare l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) garantire l'assistenza sanitaria di base in zone disagiate del mondo, con particolare riferimento ai problemi chirurgici;
 - b) addestrare il personale locale a far fronte alle necessità medico-chirurgiche;
 - c) realizzare programmi socio-sanitari e di informazione e di educazione sanitaria a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
 - d) provvedere alla selezione, alla formazione ed all'impiego del personale locale;
 - e) provvedere alla formazione in loco dei cittadini dei paesi in via di sviluppo;
 - f) promuovere attività di formazione ed accoglienza del personale socio-sanitario locale dei paesi in via di sviluppo presso strutture italiane;
 - g) garantire l'esercizio del diritto alla salute a persone che non possono essere assistite adeguatamente nei loro paesi di origine attraverso l'accoglienza e l'attivazione di programmi individuali di intervento;
 - h) fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;
 - i) promuovere la realizzazione ed organizzare la gestione di strutture sanitarie nei paesi in via di sviluppo o in Italia ma che si rivolgono a soggetti in stato di difficoltà psico-fisiche;
 - l) svolgere attraverso i propri soci attività sanitarie nei paesi in via di sviluppo e in Italia nei confronti di soggetti in stato di difficoltà psico-fisiche.



3. L'attuazione delle finalità potrà essere perseguita attraverso le seguenti attività materiali:
- organizzazione di conferenze, convegni e seminari;
 - corsi di aggiornamento e istruzione;
 - attività della biblioteca;
 - pubblicazioni editoriali nelle varie forme e multimediali;
 - collaborazioni con enti pubblici e privati italiani e stranieri.
 - in generale ogni altra attività che possa essere utile e strumentale alla realizzazione delle finalità di cui all'art.3.

Articolo 4

Soci

1. Possono divenire soci dell'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile, e che dimostrino di avere una formazione culturale e personale che possa fattivamente contribuire al raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo.
4. Sono previste due qualifiche di soci:
 - Ordinari;
 - Sostenitori;Entrambe le due categorie di soci hanno gli stessi diritti ed obblighi. I soci sostenitori sono coloro che:
 - o partecipano alla associazione attraverso il versamento di una quota annuale maggiore di quella dei soci ordinari, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - o sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in virtù di particolari benemerienze acquisite nel campo degli studi o della professione.La qualifica di socio sostenitore non dà loro alcun maggior diritto rispetto ai Soci Ordinari nella partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.
6. E' sancita la in trasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Articolo 5

Diritti dei soci

1. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se emanato.

Articolo 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;



- morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - decadenza per aver fatto più di due assenze consecutive non giustificate alle riunioni delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dei soci, deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 7

Organi

1. Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Assemblee - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Spetta all'Assemblea:
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, proposti dal Consiglio Direttivo;
 - la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti ai sensi del successivo articolo 10;
 - la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
 - approva il Bilancio consuntivo e preventivo annuale accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e



- delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
 10. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
 11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 *Assemblea straordinaria*

1. L'Assemblea straordinaria, salvo che per quanto è stabilito nel presente articolo è regolata secondo le norme del precedente articolo 8.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, posta elettronica fax o telegramma spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente il cinquantuno per cento dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10 *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, tra un minimo di tre a quindici componenti eletti dall'assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'associazione, il Segretario, che in caso di mancata nomina del tesoriere svolge le funzioni di quest'ultimo, ed il Tesoriere. Può inoltre nominare al suo interno il Presidente onorario; a tale carica non verrà attribuita né la rappresentanza legale né alcuna delega operativa.
3. Il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente onorario durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - l'amministrazione e gestione dell'associazione ordinaria e straordinaria salvo che per le materie che il presente statuto riserva alla assemblea ordinaria o straordinaria;
 - deliberare la decadenza e la radiazione dei soci nei casi di cui all'art.6.
 - delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri attribuendo loro la rappresentanza e la firma legale della associazione in forma congiunta o disgiunta, nell'ambito dei poteri ad essi delegati.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri La convocazione è effettuata dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni, o 5 giorni in caso di urgenza, a mezzo lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto di colui che presiede la riunione. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
8. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti
9. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, e deve essere convocata senza indugio dai rimanenti l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 11 Il Presidente

- Il Presidente della associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- Il Presidente dell'associazione convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Consiglio Direttivo, stipulando contratti e convenzioni, e in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di



- competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.
4. Il Presidente eserciterà i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo e nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e avvocati e procuratori speciali abilitati alle liti.
 5. Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento della associazione.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Qualora lo richieda la normativa, o le attività svolte, o lo ritenga opportuno l'Assemblea dei soci, questa nomina il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea di cui almeno il Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
3. La presidenza spetta al membro all'uopo designato dall'Assemblea.
4. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Associazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.
5. Ai Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila:
 - sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle dei regolamenti, se eventualmente adottati;
 - sull'amministrazione della Associazione;
 - sulla regolare tenuta della contabilità;
 - sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre:
 - esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo.
8. L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori o a quelle del Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dalla carica.
9. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente dell'Associazione provvede senza indugio a nominare un successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio. Il designato potrà anche essere poi nominato nel mandato successivo.

Articolo 13

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Revisori, disponga ad incremento del patrimonio;
 - b) dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione a titolo di patrimonio;
 - c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.



2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, proventi utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 16

Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) da redditi del Patrimonio
 - b) dalle quote annuali dei soci;
 - c) da contributi di privati che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità dell'Associazione;
 - d) da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) da contributi di organismi internazionali;
 - f) da rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) da entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;

L'associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione dell'assemblea ordinaria, con beneficio d'inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

Articolo 17


Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni professionali, volontarie e gratuite dei propri soci. L'Associazione si obbliga ad assicurare i soci che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
2. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
3. I lavoratori, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.



Articolo 19

Responsabilità dell'organizzazione

1. L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Articolo 20

Le convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Articolo 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giorgio Toppi
Mario Valle

Felice Maria
M. Minicelli

Uscio Ofice

Carlo Ritrattano

Ugo R. Balzano


Roberto Tedoretti

Concetta Turchioleto Delecurato

Alfollina Augeri

Alessi Enzo

Aelita Benfanti



presente atto, dimodochè il primo Consiglio Direttivo potrà essere composto da un numero massimo di quindici membri.

Art. 7

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono e saranno a carico dell'Associazione.

Le parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza e delegano i signori Valle Mario, Mancini Stefano e Coletti Massimo ad apporre le firme marginali del presente atto e dell'allegato statuto.

Si invocano tutte le agevolazioni previste per le Associazioni di Volontariato.

Di quanto

sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore diciannove e quaranta (h. 19,40).

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato in pagine cinque e righe due di questa sesta dei due fogli di cui si compone fin qui.

F.to Giorgio Pasquini

Mario Valle

Stefano Mancini

Massimo Coletti

Nicola Apice

Carlo Pietrantuono

Walter Di Bartolomeo

Teodora Tosti

Concetta Immacolata Delcuratolo

Alberto Maria Angelici

Tesei Enzo

Dalila Serafini

Pierpaolo Siniscalchi Notaio

Copia conforme all'originale, (depositato presso il mio studio e
firmato a norma di legge), composta di fogliandici che si
lascia per uso imposte
Dal mio studio, il 17 dicembre 2008.

